

**STATUTO APPROVATO DALL' 11° CONGRESSO REGIONALE**  
**DI LEGACOOP LAZIO DEL 21-22 MARZO 2011**  
**PROPOSTE DI MODIFICA**

<b><u>VERSIONE CORRENTE</u></b>	<b><u>PROPOSTE DI MODIFICA</u></b>
<p><b>Capitolo 1</b></p> <p><b>Costituzione, scopi e soci</b></p> <p><b>Art. 1 – Costituzione</b></p> <p>È costituita la Lega Regionale delle Cooperative e Mutue del Lazio (brevemente Legacoop Lazio). Essa, ai sensi ed agli effetti dello Statuto della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue (Legacoop), è una organizzazione territoriale della Legacoop, che associa, rappresenta, tutela ed assiste, attuando i compiti del successivo art. 2:</p> <p><del>a) tutte le società cooperative, le mutue, i loro consorzi, le società di mutuo soccorso operanti nel Lazio;</del></p> <p>b) gli organismi associativi le cui finalità siano coerenti con gli scopi di Legacoop Lazio;</p> <p>c) società ordinarie con partecipazione maggioritaria di società cooperative, loro consorzi o altri enti associati.</p> <p><del>La Legacoop Lazio può accettare inoltre l'adesione di società a partecipazione minoritaria di enti cooperativi, ovvero di società ordinarie il cui controllo sia stabilmente detenuto dai lavoratori delle stesse, purché le loro attività siano particolarmente significative per il raggiungimento delle finalità della Legacoop Lazio. La Legacoop Lazio è una associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 C.C. e gode di autonomia nei limiti previsti dalla normativa vigente.</del></p> <p><b>Art. 2 - Compiti della Legacoop Lazio</b></p> <p>Alla Legacoop Lazio, nel quadro delle finalità previste nell'articolo precedente e dei valori e</p>	<p>NUOVO INDIRIZZO SEDE: Lega Regionale Cooperative e Mutue del Lazio <del>Piazza Fernando De Lucia n. 20</del> 00139 Roma - Via Antonio Nibby, 10 00161 Roma</p> <p>a) tutte le società cooperative, i loro consorzi, le società di mutuo soccorso operanti nel Lazio;</p> <p>La Legacoop Lazio può accettare inoltre l'adesione di società a partecipazione minoritaria di enti cooperativi, purché le loro attività siano particolarmente significative per il raggiungimento delle finalità della Legacoop Lazio; di società ordinarie il cui controllo sia stabilmente detenuto dai lavoratori delle stesse; di enti regolati secondo i principi cooperativi della mutualità; di enti e società non cooperativi, purchè abbiano finalità solidaristiche, non speculative e di interesse generale.</p> <p>La Legacoop Lazio è una associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 C.C. e gode di autonomia nei limiti previsti dalla normativa vigente.</p>

principi di comportamento e di relazione validi per l'intero Movimento della Legacoop, rappresentati e specificati dalla Carta dei Valori Guida e dal Codice Quadro di riferimento per le imprese cooperative, spetta la direzione complessiva del Movimento Cooperativo, che viene esercitata in conformità delle strategie, dei compiti e degli obiettivi fissati dagli organi della Legacoop Lazio. ~~In particolare la Legacoop Lazio ha il compito:~~

~~1) di promuovere lo sviluppo della cooperazione e della mutualità e la diffusione dei principi cooperativi con ogni forma di propaganda, di informazione e di educazione cooperativa;~~

2) di promuovere lo sviluppo delle attività e delle strutture di studio, di ricerca e di formazione cooperativa, professionale e culturale dei cooperatori e dei quadri dirigenti e tecnici del Movimento Cooperativo anche in collaborazione con istituzioni scolastiche ed extrascolastiche pubbliche, sindacali, sociali e di provvedere alla organizzazione di dette attività e strutture anche mediante la costituzione di appositi enti o la partecipazione ad essi;

3) di favorire lo sviluppo degli enti associati in moderne efficienti imprese;

~~4) di coordinare, disciplinare e controllare le iniziative ed il funzionamento degli organismi associati, secondo i principi dell'autogestione, per assicurare l'armonica realizzazione delle loro attività ed il rispetto dei principi della cooperazione e della mutualità;~~

5) di favorire lo sviluppo dei rapporti con le altre organizzazioni cooperative regionali, sia tra esse, sia con quelle nazionali e comunitarie, favorendo il processo di aggregazione ed integrazione del mondo cooperativo;

~~6) di rivendicare l'adozione di idonee misure da parte della Regione, degli Enti Locali e degli Enti Pubblici al fine di instaurare con essi nuovi rapporti e consentire una sempre maggiore partecipazione del movimento — col sistema regionale di cooperative e di forme associative allo sviluppo economico programmato della Regione;~~

~~7) di studiare e sostenere adeguate riforme legislative e di svolgere una adeguata azione di appoggio alle rivendicazioni dei cooperatori; di intervenire in tutte le istanze dello Stato, della~~

In particolare, oltre quanto attribuito e delegato dallo Statuto di Legacoop, la Legacoop Lazio ha il compito:

1) di promuovere lo sviluppo della cooperazione e della mutualità e la diffusione dei principi cooperativi con ogni forma di divulgazione, di informazione e di educazione cooperativa;

4) di coordinare e affiancare le iniziative ed il funzionamento degli organismi associati, secondo i principi dell'autogestione, per assicurare l'armonica realizzazione delle loro attività ed il rispetto dei principi della cooperazione e della mutualità;

6) di promuovere l'adozione di idonee misure da parte della Regione, degli Enti Locali e degli Enti Pubblici, instaurando con essi relazioni istituzionali allo scopo di favorire una sempre maggiore partecipazione del movimento allo sviluppo economico programmato della Regione;

7) di studiare e sostenere adeguate riforme legislative e di svolgere una adeguata azione di appoggio alle iniziative e ai progetti dei cooperatori; di intervenire in tutte le istanze dello Stato, della Regione ed Enti Locali, nonché della

~~Regione ed Enti Locali, nonché della Unione Europea, nelle quali si trattano questioni concernenti la Cooperazione Regionale;~~

~~8) di promuovere e valorizzare nell'ambito delle proprie finalità la specificità dell'imprenditorialità femminile e dei suoi contenuti;~~

9) di promuovere azioni intese a favorire la partecipazione alle imprese cooperative di cittadini extracomunitari;

~~10) di intervenire nella composizione delle controversie che possono sorgere tra gli organismi associati quando questi ne facciano richiesta;~~

11) di utilizzare, per esclusive ragioni inerenti allo svolgimento del rapporto associativo, dati che potranno essere comunicati a soggetti determinati e per finalità connesse, in particolare: a) al settore bancario, creditizio, assicurativo, di intermediazione, di consulenza; b) al settore della ricerca, della cultura, dell'informazione, ivi compresa quelle effettuate per via telematica; c) alle attività di carattere sociale;

~~12) di diffondere dati identificativi degli enti associati sia in occasione di iniziative istituzionali quali congressi, convegni ed altro, che per la pubblicazione di libri ed altre attività editoriali volte ad evidenziare ricerche storiche ed analisi statistiche socio-economiche.~~

La Legacoop Lazio, le sue articolazioni settoriali e territoriali, non svolgono attività economiche. Queste, nell'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo ed ai fini di uno sviluppo programmato del Movimento Cooperativo, esprimono indirizzi ed orientamenti per le attività economiche svolte, in autonomia decisionale, degli enti associati.

Unione Europea, nelle quali si trattano questioni concernenti la Cooperazione Regionale;

8) di promuovere e valorizzare nell'ambito delle proprie finalità l'imprenditorialità giovanile e la specificità dell'imprenditorialità femminile e dei suoi contenuti;

10) di intervenire nelle controversie tra enti associati secondo le disposizioni del presente Statuto;

12) di utilizzare le informazioni e i dati degli associati, sia all'interno della organizzazione che verso terzi, esclusivamente per ragioni istituzionali ed inerenti il rapporto associativo;

13) di collaborare, a livello organizzativo e comunque nel rispetto della propria autonomia giuridica, patrimoniale ed organizzativa, agli organismi centrali della Legacoop, per l'adempimento delle funzioni di vigilanza e di revisione ad essa spettanti;

14) adottare e promuovere presso le strutture associative, le cooperative e gli enti associati politiche di pari opportunità per rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono l'accesso alle donne e ai giovani ai luoghi decisionali, favorendone adeguate rappresentanze in linea con quanto previsto dallo statuto di Legacoop.

**Art. 3 - Rapporti con le organizzazioni sindacali, professionali, dell'imprenditoria, dell'associazionismo e del volontariato**

Per il conseguimento dei suoi scopi e per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e di forme associative ed autogestite della Regione, la Legacoop Lazio ricerca e promuove, in piena autonomia, rapporti di collaborazione ed intese con i sindacati dei lavoratori, con le organizzazioni professionali, con le organizzazioni del mondo imprenditoriale pubblico e privato ed in particolare della minore impresa, ~~nonché con il mondo dell'associazionismo e del volontariato in direzione dell'affermazione dell'economia sociale.~~

**Art. 4 – Sede**

La Legacoop Lazio ha la sua sede in Roma. Essa può istituire sedi secondarie, delegazioni e uffici nei comuni della Regione in cui particolari condizioni ne richiedano e favoriscano la creazione.

~~**Art. 5 – Organo ufficiale e pubblicazioni della Legacoop Lazio**~~

~~Organo ufficiale di stampa della Legacoop Lazio è "La Cooperazione Italiana". La Legacoop Lazio si avvarrà della testata "Noi, Soci" e di ulteriori pubblicazioni periodiche a diffusione regionale, secondo quanto stabilito dalla Direzione.~~

**Art. 6 - Ammissione a soci**

Le domande di adesione alla Legacoop Lazio sono deliberate dalla Presidenza e trasmesse alla Legacoop. La qualità di socio della Legacoop determina automaticamente l'adesione alla Legacoop Lazio, ed acquista efficacia, solo al momento in cui la Legacoop avrà comunicato all'ente richiedente l'avvenuta iscrizione. L'adesione di detti enti alla Legacoop, ove non sia stabilita nel loro statuto, deve essere deliberata dal rispettivo organo competente.

**Art. 7 - Obblighi degli associati**

L'adesione alla Legacoop obbliga gli enti associati all'osservanza delle disposizioni statutarie, dei principi programmatici formulati dal Congresso, delle deliberazioni adottate dagli organi della Legacoop Lazio nonché:

1. al rispetto dei principi generali della

nonché con il Terzo Settore in direzione dell'affermazione dell'economia sociale.

Art. 5 sopprimere

(ora Art. 5)

(ora Art. 6)

cooperazione, delle disposizioni contenute nella Carta dei Valori Guida, nello Statuto e nel Codice Quadro di riferimento per le imprese cooperative;

~~2. adozione del bilancio sociale cooperativo;~~

3. al pagamento dei contributi associativi annuali;

~~4. all'invio dei bilanci annuali e relativi allegati dei documenti riguardanti la gestione;~~

5. alla comunicazione di informazioni qualitative e quantitative, di carattere non riservato, richieste dalla Legacoop Lazio e dalle sue articolazioni o uffici;

~~6. abbonamento all'organo e alle pubblicazioni ufficiali di stampa della Legacoop.~~

~~Gli enti associati sono soggetti alle revisioni ordinarie disposte dalla Legacoop Lazio a norma delle leggi vigenti. Per gli enti associati diversi dalle cooperative, la Direzione definisce le modalità delle verifiche periodiche.~~

L'adozione e l'uso del Marchio della Legacoop e della Legacoop Lazio, delle sue articolazioni e delle Associazioni di Settore viene regolamentata con apposita deliberazione della Direzione Regionale. In caso di comportamenti irregolari e/o di violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, nei confronti dell'ente associato saranno adottati provvedimenti sanzionatori, ivi compresa l'esclusione dalla Legacoop, secondo le modalità previste da apposito regolamento.

In particolare, il mancato pagamento dei contributi associativi annuali, previa messa in mora dell'ente associato inadempiente, comporta:

a) sospensione del diritto all'assistenza da parte della Legacoop e di tutte le sue articolazioni e la sospensione della partecipazione agli organi sociali ai vari livelli con effetto sino al pagamento totale di tutte le quote dovute;

b) l'esclusione, trascorso il periodo di mora, dalla Legacoop e delle sue strutture territoriali e settoriali.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti, sono adottati dalla Legacoop su proposta della Presidenza della Legacoop Lazio.

2. all'informazione ai soci delle iniziative più significative assunte da Legacoop Lazio;

punto 4) sopprimere

(ora punto 4)

(ora punto 5) a consentire, quando richiesta, la partecipazione di esponenti di Legacoop Lazio alle assemblee e ai consigli di amministrazione, ove non ostino motivate ragioni di riservatezza.

Gli enti associati sono soggetti alle revisioni ordinarie disposte dalla Legacoop a norma delle leggi vigenti. A tal fine provvederanno ad inviare alla Legacoop Lazio i bilanci annuali e relativi allegati dei documenti riguardanti la gestione.

**Art. 8 - Recesso, esclusione, decadenza**

Per il recesso e l'esclusione si applicano le norme dell'articolo 24 del C.C.. La richiesta di esclusione, da avanzare alla Legacoop, viene deliberata dalla Presidenza. La decadenza è dichiarata dalla Presidenza nei confronti degli enti che abbiano perso i requisiti statutari, oppure siano stati sciolti. La decadenza è comunicata alla Legacoop. Gli enti aderenti che recedono o sono esclusi dalla Legacoop o che comunque cessino di farne parte non possono ripetere le quote versate e non hanno alcun diritto sul suo eventuale patrimonio.

(ora Art. 7)

**Capitolo 2****Organi della Legacoop Lazio****Art. 9 - Organi della Legacoop Lazio**

Sono organi della Legacoop Lazio:

1. il Congresso Regionale;
2. l'Assemblea Generale dei Delegati;
3. la Direzione;
4. la Presidenza;
5. il Presidente;
6. il Collegio dei Revisori dei Conti;
7. il Comitato dei Garanti

(ora Art. 8)

**Art. 10 - Il Congresso Regionale**

Il Congresso Regionale è il massimo organismo deliberante della Legacoop Lazio. In particolare spetta al Congresso Regionale:

1. approvare i documenti congressuali;
2. deliberare in merito all'indirizzo delle attività della Legacoop Lazio;
3. deliberare sulle modifiche dello Statuto della Legacoop Lazio e sull'eventuale scioglimento della stessa  
deliberando in tal caso anche sulla nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio residuo;
4. eleggere la Direzione, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Comitato dei Garanti.

(ora Art. 9)

**Art. 11 - Modalità di convocazione del Congresso Regionale**

Il Congresso Regionale si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni. Il Congresso è convocato in via straordinaria con deliberazione di almeno la metà più uno dei componenti dell'Assemblea Generale

(ora Art. 10)

dei Delegati, anche per iniziativa della Direzione, quando lo richiedano urgenti necessità. L'avviso di convocazione del Congresso con relativo ordine del giorno ed indicazione del luogo ove sarà tenuto dovrà essere inviato agli enti aderenti almeno 45 giorni prima della data del Congresso. La Direzione da comunicazione alla Legacoop della convocazione del Congresso Regionale. In caso di revoca degli organi in carica da parte della Legacoop, il Congresso Regionale è convocato dal Commissario per l'elezione della Direzione Regionale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato dei Garanti.

**Art. 12 - Composizione del Congresso Regionale**

Il Congresso Regionale è costituito dai delegati eletti dalle assemblee e dai soci degli enti aderenti, in regola con gli obblighi statutari e contributivi. Ogni ente elegge un numero di delegati determinato dal numero dei soci, dal fatturato e dai contributi associativi corrisposti, secondo i dati raccolti ed i criteri stabiliti dalla Direzione Regionale nel regolamento congressuale.

**Art. 13 - Validità delle deliberazioni**

Il Congresso Regionale è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei delegati, in seconda convocazione, che può avere luogo un'ora dopo da quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei delegati presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei delegati presenti. Le deliberazioni concernenti modifiche allo Statuto sono adottate a maggioranza di due terzi dei delegati presenti. Per deliberare sullo scioglimento della Legacoop Lazio è necessaria la presenza almeno di quattro quinti dei delegati ed il voto favorevole di tre quinti di essi. Le elezioni degli organi della Legacoop Lazio vengono effettuate a scrutinio segreto o a voto palese, secondo le decisioni del Congresso.

**Art. 14 - Assemblea Generale dei delegati**

L'Assemblea Generale dei Delegati al Congresso Regionale resta in carica sino al Congresso successivo e nomina al suo interno un presidente che fa parte di diritto della Direzione.

~~L'Assemblea Generale dei Delegati concorre a definire e verificare gli indirizzi politico~~

(ora Art. 11)

(ora Art. 12)

(ora Art. 13)

Poteri dell'Assemblea Generale dei Delegati:

a) Valutare il programma di attività

~~programmatici della Legacoop Lazio ed i piani di attività.~~

~~Convoca, con deliberazione di almeno metà dei suoi componenti, il Congresso straordinario di Legacoop Lazio.~~

L'Assemblea Generale dei Delegati deve essere convocata almeno una volta all'anno. L'Assemblea Generale dei Delegati deve inoltre essere convocata qualora lo richieda la Presidenza della Legacoop Lazio o un quinto dei componenti dell'assemblea medesima o un terzo della Direzione della Legacoop Lazio.

L'Assemblea Generale dei Delegati delibera a maggioranza dei presenti.

#### **Art. 15 - La Direzione**

La Direzione è composta dai membri eletti dal Congresso Regionale, il quale ne determina il numero. La Direzione, cui spetta la guida complessiva del Movimento Cooperativo sul piano regionale tra un Congresso e l'altro, deve essere espressione unitaria del Movimento stesso. I membri eletti nella Direzione durano in carica sino al successivo Congresso e sono rieleggibili. ~~La Direzione definisce sulla base del regolamento generale i casi di decadenza, di ineleggibilità e incompatibilità ai vari livelli.~~

I membri della Direzione che venissero a trovarsi nelle situazioni previste dal regolamento di cui sopra, successivamente alla loro elezione, decadono automaticamente; la decadenza deve essere dichiarata dalla Direzione stessa. La Direzione può dichiarare comunque la decadenza di un proprio membro per motivi di particolare gravità, fortemente lesivi degli interessi dell'organizzazione, o in caso di assenza reiterata per almeno tre sedute consecutive, sentito il Comitato dei Garanti. La Direzione può sostituire i membri venuti a mancare per dimissioni, decadenza o altra causa, ed effettuare cooptazioni in misura non superiore al

predisposto dalla Direzione e il consuntivo di quello svolto;

b) Ratificare, alla prima riunione utile, le cooptazioni e le decadenze decise dalla Direzione;

c) Effettuare cooptazioni in seno alla Direzione, in misura non superiore al 5% del numero complessivo dei membri di quest'ultima;

d) Convocare, con deliberazione di almeno la metà più uno dei componenti, il Congresso straordinario di Legacoop;

e) Modificare lo Statuto con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti;

f) Ratificare, nella prima seduta utile, a maggioranza semplice, le modifiche statutarie di cui al successivo Art. 26.

(ora Art. 14)

La Direzione definisce sulla base del regolamento generale i casi di decadenza, di ineleggibilità e incompatibilità ai vari livelli, in coerenza con il Regolamento apposito di Legacoop.



10% (dieci per cento) dei propri membri. La Direzione deve essere convocata almeno una volta ogni sei mesi ed è presieduta dal Presidente della Legacoop Lazio. Il Comitato dei Garanti, il Collegio dei Revisori dei Conti, partecipano alle riunioni della Direzione senza diritto di voto. Partecipano altresì il Direttore e/o l'Amministratore, senza diritto di voto, quando siano persone diverse dai componenti della Direzione medesima. La Direzione designa il Segretario della riunione. La Direzione deve essere convocata dal Presidente quando lo richiede un terzo dei componenti della Direzione stessa. La Direzione delibera a maggioranza dei voti dei presenti al voto.

Spetta alla Direzione:

- a) attuare le deliberazioni del Congresso Regionale;
- b) convocare il Congresso Regionale e stabilirne l'ordine del giorno;
- c) eleggere il Presidente;
- d) deliberare, in coerenza con le disposizioni del presente Statuto su proposta della Presidenza, sentito il Comitato dei Garanti, la ripartizione dei compiti e dei relativi poteri concernenti l'esercizio delle funzioni di rappresentanza e gestionali;
- e) eleggere la Presidenza e designare uno o più Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie;
- f) istituire la Commissione per le Politiche di Pari Opportunità;
- g) approvare i rendiconti preventivi e consuntivi della Legacoop Lazio nei termini fissati dal successivo art. 21;
- h) deliberare l'istituzione o la soppressione dei Dipartimenti, Sedi, Uffici ed altre strutture della Legacoop Lazio, sia a livello centrale che territoriale definendone l'organizzazione e le funzioni ed articolandone i compiti anche in rapporto a specifici programmi e progetti. Può adottare marchi, denominazioni e pubblicazioni in rapporto alle esigenze di rappresentanza territoriale, settoriale ed intersettoriale di informazione e comunicazione sociale. I dipartimenti hanno la rappresentanza esterna delle politiche del settore ed indicano le linee guida dei budget e dei programmi di lavoro. Possono nominare un comitato di coordinamento delle articolazioni settoriali;

~~i) deliberare l'istituzione o la soppressione delle Associazioni e dei coordinamenti dei Settori, sentite le Associazioni Regionali e d'intesa con le Associazioni Nazionali dei Settori corrispondenti.~~

i) deliberare l'istituzione o la soppressione di articolazioni organizzative o di coordinamenti dei Settori, d'intesa con le Associazioni Nazionali dei Settori corrispondenti.

~~La Direzione può inoltre ridefinire i compiti delle Organizzazioni regionali di Settore esistenti, d'intesa con gli organismi dirigenti di tali organizzazioni.~~

Nel caso in cui si tratti di ridefinire la struttura organizzativa ed i compiti di organizzazioni territoriali di Settore che coinvolgono il territorio di più Legacoop Regionali, tale ridefinizione avverrà d'intesa con gli organismi dirigenti delle stesse Legacoop Regionali e delle organizzazioni territoriali di settore interessate e con il coordinamento dell'Associazione Nazionale corrispondente;

l) deliberare su tutti gli atti che discendono dalle deliberazioni degli organi della Legacoop;

~~m) deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione riguardanti l'attività della Legacoop Lazio, anche in relazione alle proposte avanzate dal Presidente e dalla Presidenza;~~

n) deliberare sulla politica contributiva anche ad integrazione delle deliberazioni della Legacoop; i contributi associativi degli enti associati diversi dalle cooperative sono omologati a quelli delle cooperative operanti nei settori corrispondenti;

o) approvare gli organici dei dirigenti e funzionari della Legacoop Lazio e delle sue strutture ed articolazioni nonché i relativi trattamenti normativi ed economici;

p) nominare e revocare, su proposta della Presidenza, un Direttore e/o un Amministratore della Legacoop Lazio attribuendo funzioni e compiti;

q) approvare i regolamenti.

#### **Art. 16 - La Presidenza**

La Presidenza è composta dal Presidente della Legacoop Lazio e da un numero di membri stabilito dalla Direzione sulla base dei criteri di composizione stabiliti dalla Direzione stessa. La Presidenza provvede:

a) alla elaborazione di proposte e programmi da sottoporre alla Direzione;

b) alla gestione ordinaria della Legacoop Lazio ed alla esecuzione delle deliberazioni della Direzione;

c) ad elaborare i rendiconti preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione della Direzione corredandoli con una relazione di attività;

d) al coordinamento dei programmi e progetti settoriali, intersettoriali, territoriali, sia nazionali che

La Direzione può inoltre ridefinire i compiti delle articolazioni organizzative regionali di Settore esistenti, d'intesa con gli organismi dirigenti di tali organizzazioni.

m) deliberare su tutti gli atti di straordinaria amministrazione riguardanti l'attività della Legacoop Lazio;

(ora Art. 15)

<p>comunitari;</p> <p>e) ad elaborare l'organico e le condizioni generali di lavoro del personale della Legacoop Lazio e delle sue articolazioni e strutture centrali e territoriali, da sottoporre all'approvazione della Direzione;</p> <p><del>f) a nominare d'intesa con le Associazioni Regionali di Settore, qualora si tratti di materie di pertinenza settoriale, i delegati o rappresentanti della Legacoop Lazio presso gli organismi nei quali sia ammessa o richiesta la Rappresentanza del Movimento Cooperativo;</del></p> <p>g) ad assumere e licenziare i dirigenti e funzionari definendone i compiti e determinandone i compensi;</p> <p>h) alla convocazione di convegni ed alla nomina di commissioni di studio e lavoro;</p> <p><del>i) ad indirizzare e controllare le pubblicazioni della Legacoop Lazio;</del></p> <p>l) all'amministrazione della Legacoop Lazio comprese l'apertura di conti correnti e di linee di credito;</p> <p>m) all'accettazione degli enti che fanno richiesta di adesione alla Legacoop, nonché alle deliberazioni circa l'esclusione e la decadenza degli enti aderenti;</p> <p>n) ad attribuire, su proposta del Presidente, deleghe specifiche di attività a singoli membri. Può, inoltre, al fine di rendere più efficace lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti, individuare opportune forme di coordinamento.</p> <p>o) a proporre alla Direzione la nomina e/o la revoca del Direttore e/o Amministratore;</p> <p>p) ad attuare l'assetto generale organizzativo della Legacoop Lazio, definito dalla Direzione, e a proporre a questa ultima le eventuali revisioni che si rendessero necessarie anche attraverso la costituzione di commissioni e la convocazione di apposite sessioni;</p> <p>q) a stipulare contratti e accordi di lavoro di competenza della Legacoop Lazio;</p> <p>r) a curare i rapporti di Legacoop Lazio con le Pubbliche Amministrazioni, con le Organizzazioni sindacali ed Economiche Regionali.</p> <p><b>Art. 17 - Il Presidente</b></p> <p>Il Presidente ha la rappresentanza legale della Legacoop Lazio, convoca e presiede la Direzione e la Presidenza. Firma tutti gli atti ufficiali della Legacoop Lazio ed ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la</p>	<p>f) a nominare d'intesa con le Articolazioni organizzative di Settore, qualora si tratti di materie di pertinenza settoriale, i delegati o rappresentanti della Legacoop Lazio presso gli organismi nei quali sia ammessa o richiesta la Rappresentanza del Movimento Cooperativo;</p> <p>punto i) sopprimere</p> <p>(ora punto i)</p> <p>(ora punto l)</p> <p>(ora punto m)</p> <p>(ora punto n)</p> <p>(ora punto o)</p> <p>(ora punto p)</p> <p>(ora punto q)</p> <p>(ora Art. 16)</p>
--	---

Legacoop Lazio davanti a qualsiasi giurisdizione. In caso di impedimento del Presidente i suoi poteri sono assunti dal Vice Presidente vicario. Il Presidente dura in carica per un massimo di due mandati.

#### **Art. 18 - Il Direttore e/o l'Amministratore**

Nei limiti dei poteri conferiti svolge le funzioni che gli vengono attribuite dalla Direzione.

Provvede alla gestione amministrativa e contabile della Legacoop Lazio.

Attende al coordinamento della struttura, curando in via generale l'erogazione dei servizi agli Enti associati e alle strutture territoriali e settoriali della Legacoop Lazio e la gestione del personale della Legacoop Lazio.

Partecipa alle riunioni della Direzione senza diritto di voto, quando è persona diversa dai componenti della Direzione medesima. Partecipa altresì alle riunioni della Presidenza senza diritto di voto.

#### **Art. 19 - Collegio dei revisori dei conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un numero di membri effettivi e supplenti, eletti dal Congresso Regionale, il quale ne fissa il numero. Tra i membri effettivi viene eletto il Presidente. Nel caso in cui i membri del Collegio dei Revisori dei Conti vengano a mancare per dimissioni o per altra causa, alla loro sostituzione provvede la Direzione con la maggioranza di due terzi dei presenti. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica nel periodo tra l'uno e l'altro Congresso della Legacoop Lazio. Il Collegio controlla l'amministrazione della Legacoop Lazio, ne accerta la regolare tenuta ed almeno ogni trimestre controlla i movimenti e la consistenza di cassa; vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto. I Revisori dei Conti effettivi partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni della Direzione. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Presidenza.

#### **Art. 20 - Il Comitato dei garanti**

Il Comitato dei Garanti è composto da un numero di componenti effettivi e da supplenti eletti dal Congresso Regionale, il quale ne fissa il numero. Tra i membri effettivi viene eletto il Presidente. Il Presidente e i componenti il Comitato dei garanti

(ora Art. 17)

(ora Art. 18)

(ora Art. 19)

sono invitati alle riunioni della Direzione. Essi durano in carica per tutto il periodo intercorrente tra i due Congressi ordinari e sono rieleggibili.

Il Comitato vigila sul corretto funzionamento degli organi di Legacoop e sul rispetto dello Statuto da parte degli stessi organi nonché sulla conformità dei comportamenti individuali di componenti della Direzione ai principi contenuti nello Statuto e nella Carta dei Valori.

Il Comitato dei Garanti può procedere a tutte le verifiche necessarie, esprimere rilievi ed avanzare proposte nell'ambito delle proprie competenze. Ad esso la Direzione può chiedere pareri e formulare quesiti. Al Comitato dei Garanti è inoltre demandata l'interpretazione del presente Statuto in caso di controversie o dubbi. Il parere del Comitato dei Garanti è necessario in tutte le ipotesi di provvedimenti sanzionatori conseguenti a violazioni di obblighi statutari o regolamentari. Nel caso in cui i membri del Comitato dei Garanti vengano a mancare per dimissioni o per altra causa, alla loro sostituzione provvede la direzione con la maggioranza di due terzi dei presenti.

#### **Art. 21 - Rendiconto e preventivo**

L'esercizio finanziario della Legacoop Lazio coincide con l'anno solare. Ogni anno la Presidenza sottopone alla Direzione:

a) entro il mese di gennaio il rendiconto

Esso ha competenza in materia di controversie che insorgano tra enti aderenti di natura nazionale o quando questi sono comunque parte in causa, ovvero tra questi e le Associazioni di Settore o Legacoop.

#### **Art. 20 Patrimonio ed entrate**

Il patrimonio di Legacoop Lazio è costituito dai beni ad essa pervenuti per qualsiasi titolo.

Sono entrate ordinarie:

- a) i contributi associativi corrisposti dagli Enti aderenti;
- b) i contributi obbligatori per legge;
- c) gli interessi e le rendite patrimoniali.

Sono entrate straordinarie:

- a) i contributi straordinari e quelli volontari degli enti aderenti;
- b) i contributi di enti pubblici e privati;
- c) ogni altra eventuale entrata.

Il contributo associativo non è trasmissibile e non è rivalutabile.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

economico - finanziario preventivo dell'anno in corso;

b) entro il mese di aprile il rendiconto economico - finanziario consuntivo dell'anno precedente.

### **Art. 22 - Verbalizzazione degli atti**

Tutte le deliberazioni assunte dagli Organi Regionali devono essere riportate in appositi registri debitamente sottoscritti.

## **Capitolo 3**

### **Organizzazione della Legacoop Lazio**

#### **Art. 23 - Organizzazione della Legacoop Lazio**

~~La Legacoop Lazio può articolarsi in Associazioni di settore, in strutture settoriali, intersettoriali e territoriali. Per le Associazioni di settore regionali o interregionali valgono le norme di cui all'art. 15.~~

La Legacoop Lazio può articolarsi in strutture settoriali, intersettoriali e territoriali.

#### **Art. 24 - Articolazione territoriale**

Al fine del coordinamento delle proprie politiche territoriali e delle proprie sedi di rappresentanza sul territorio, nonché ai fini della promozione, tutela, assistenza e rappresentanza e controllo degli enti sul territorio, la Legacoop Lazio può articolarsi in Comitati provinciali e/o territoriali di coordinamento delle cooperative che definiscono propri programmi di lavoro ed indicano alla Direzione un loro rappresentante per la nomina del Presidente del Comitato provinciale e/o territoriale. La loro istituzione o modificazione è deliberata dalla Direzione che, in conformità ai compiti complessivi della Legacoop Lazio di cui all'art. 2 del presente Statuto, ne definisce l'organizzazione e le funzioni di cui all'art. 15.

## **Capitolo 4**

### **Disposizioni transitorie e finali**

#### **Art. 25 - Disposizioni transitorie e finali**

In caso di scioglimento della Legacoop Lazio il Congresso nominerà tre o più liquidatori per operazioni di liquidazione. ~~Il patrimonio netto risultante da tali operazioni sarà devoluto a scopi cooperativi e mutualistici, secondo i deliberati del Congresso.~~

Il patrimonio netto risultante da tali operazioni sarà devoluto a scopi cooperativistici e mutualistici, secondo i deliberati del Congresso, sentito l'organismo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salve diverse

**Art. 26 - Modifiche statutarie**

La Direzione della Legacoop Lazio è demandata ad apportare al presente Statuto le eventuali modifiche che si rendessero necessarie per uniformarlo a quello di Legacoop o a seguito dell'entrata in vigore di leggi interessanti la cooperazione.

destinazioni imposte dalla legge.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si farà riferimento allo Statuto di Legacoop Nazionale.